CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 8 MAG 2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise

19341-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCA PISTORELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 545/2023
GIUSEPPE DE MARZO		UP - 14/02/2023
FRANCESCO CANANZI	- Relatore -	R.G.N. 26609/2022
IRENE SCORDAMAGLIA		
ANNA MAURO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato (omissis) nell'interesse del ricorrente, con le quali anche in replica a quelle della Procura generale, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio — disposto da questa Corte di cassazione, Prima sezione penale, il 14 settembre 2021 con sentenza n. 806/2021 — confermava la sentenza del Tribunale di Velletri, che aveva accertato la responsabilità penale di (omissis) (omissis) per il delitto di tentato omicidio commesso in danno di (omissis)

In particolare la Corte di legittimità aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma solo in relazione all'iniziativa risarcitoria, assunta

dal (omissis) con la consegna di due assegni per un complessivo valore di 35mila euro e alla esibizione di una scrittura privata indicata come atto di transazione, rilevando come la Corte di merito nel primo giudizio avesse omesso una adeguata motivazione quanto alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, comma 1, n. 6) cod. pen.

La Corte di appello, investita del giudizio rescissorio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri.

3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di (omissis) (omissis) consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

4. Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello, dopo avere escluso l'integralità del risarcimento, ha però omesso di confrontarsi con la dichiarazione liberatoria della persona offesa.

Per altro la Corte di appello ha richiamato le tabelle Inail per la invalidità permanente riferita a infortuni sul lavoro e malattie professionali, non adeguata al caso in esame, come anche non rapportata all'anno 2008, come pure arbitraria risulterebbe la determinazione di euro 70 al giorno, senza indicare quale sia la fonte. Infine, rispetto alla stima operata dalla Corte di appello, non è stato tenuto in conto che lo stesso (omissis) era indagato per il delitto di rissa, per cui anche ai fini della valutazione della integralità del risarcimento del danno avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1227 cod. civ., per il concorso del fatto colposo del creditore.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, ritenendo non arbitraria la valutazione della Corte territoriale, né tanto meno censurabile per altre ragioni la sentenza impugnata, data la differenza quantitativa fra quanto stimato dal Giudice del merito e quanto reso disponibile dall'imputato.

6. Il difensore del ricorrente ha con le conclusioni insistito per l'applicazione al caso di specie dell'art. 1227 cod. civ., contestando le argomentazioni della Procura generale.

7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa

in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-*duodecies* d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale (Sez.2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 – 01).

La Corte di appello, quanto alla tempestività rilevava che con la sentenza rescindente era già stata ritenuta la sussistenza di tale presupposto.

Diversamente riteneva che il versamento di 35mila euro fosse ben lontano dalla valutazione del danno a risarcirsi stimato in oltre 82mila euro.

E bene, la Corte territoriale con la pronuncia impugnata si pone in sintonia con il principio per cui l'accordo transattivo, che venga ritenuto satisfattivo dalla parte privata, non vincola il giudice in merito al riconoscimento della invocata circostanza attenuante invocata. A tal proposito l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità rileva come ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è "ex se" vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424 – 01; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 – 02; Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315 - 01). Nello stesso senso è stato affermato in modo condivisibile che la circostanza attenuante del risarcimento del danno, presupponendo che la riparazione del danno cagionato sia integrale, non sia configurabile a fronte di una transazione intervenuta tra le parti, il cui oggetto risarcitorio è caratterizzato in sé dalla non integralità (Sez. 3, n. 25326 del 19/02/2019, Perani, Rv. 276276 – 01).

D'altro canto, il giudice può disattendere ogni atto negoziale, pur ritenuto satisfattivo dalla persona offesa, fornendo adeguata motivazione, senza che, peraltro, sia necessario procedere alla specifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile mediante l'esame delle singole voci che lo compongono,

allorché l'accordo transattivo, a sua volta, non le contempli in modo analitico, ma si limiti ad indicare la somma complessivamente corrisposta a titolo di risarcimento (Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881 – 01): e nel caso in esame l'atto transattivo non reca alcun riferimento al criterio di valutazione del danno e alla conseguente determinazione del *quantum debeatur*.

E dunque, manifestamente infondata è la censura che la Corte territoriale non abbia tenuto in conto la scrittura transattiva, escludendone la decisività ai fini dell'accertamento della integralità del risarcimento.

La Corte di appello valuta la non integralità del risarcimento con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, anzi procedendo a una delibazione puntuale e richiamando criteri che fungono da parametro per identificare la quantificazione del risarcimento dovuto: la motivazione è immune da vizi logici e da contraddizioni, come tale non sindacabile in questa sede.

A tal riguardo deve inoltre condividersi quanto osservato dal Procuratore generale, che ha evidenziato come la 'distanza' di oltre 50mila euro fra quanto attribuito in risarcimento dell'imputato e quanto spettante alla parte offesa, esclude che diversi criteri di calcolo, per altro non proposti dal ricorrente in modo puntuale, o il ricorso alla attenuazione ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., possa ridurre di tale misura il risarcimento spettante, rendendo integrale quello pari a 35 mila euro.

3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 14/02/2023

Il Consigliere estensore
Francesco Cananzi

Il Presidente
Luca Pistorelli